



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA
DEL PATRIMONIO CULTURALE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

ACCORDO QUADRO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA RELATIVE
AL MONITORAGGIO TERRESTRE E SATELLITARE DI EDIFICI
MONUMENTALI E CENTRI STORICI E AL SUO USO COMBINATO CON
DATI DI ARCHIVIO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE E GESTIONE
DEI RISCHI CUI ESSI SONO SOGGETTI

TRA

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale (C.F. 96455440584), di seguito denominato per brevità anche “MiBACT” o “DG-SPC”, con sede in Roma, via di San Michele n. 22 - CAP 00153, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Marica Mercalli

E

l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Geoscienze, (C.F. 80006480281), ente di diritto pubblico, di seguito denominato anche “Università”, con sede in Padova, via Gradenigo n. 6 - CAP 35131, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof. Fabrizio Nestola,

di seguito anche indicati singolarmente come “*la Parte*” o congiuntamente come “*le Parti*”.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica*” ed in modo particolare l’art. 66 che stabilisce che “*le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti sarà affidata, di norma, ai dipartimenti ...*”;

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l’articolo 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i., recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e s.m.i., recante la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137*” ed in particolare l’articolo 118, comma 1, che prevede che “*il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale*”;

VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 2004, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*” ed in modo particolare l’articolo 133, lett. a), n. 2) che stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (c.d. nuovo codice degli appalti e delle concessioni), e in particolare - l’art. 5, comma 6, che stabilisce che “*un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*”;

VISTO il Decreto del Rettore dell’Università per gli Studi di Padova del 17 aprile 2018, rep. n. 1318 prot. n. 174807, recante il “*Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati*”, ai sensi del quale l’Università è un soggetto istituzionale che può stipulare contratti che hanno per oggetto (art. 2 comma 1) “*... attività di interesse dell’Università finanziate o cofinanziate da enti esterni*”;

VISTO il Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del predetto D.P.C.M. 169/2019 “*la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle*

direttive del Segretario generale, l'ideazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. La Direzione Generale assicura altresì il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale. A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali”;

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 28 gennaio 2020, rep. n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”*, registrato dalla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 236;

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 28 gennaio 2020, rep. n. 22, recante *“modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”*, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2020 al n. 261;

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 29 gennaio 2020, rep. n. 35, recante *“Modifiche al decreto 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale»”*, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2020 al n. 287;

VISTO l’Atto di indirizzo emanato dall’On.le Ministro in data 08 giugno 2020, rep. n. 275, concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzare nell’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 06 luglio 2020 al n. 1549;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2020 al n. 1589, con il quale è conferito alla Dott.ssa Marica Mercalli l’incarico dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTA la Circolare del Segretariato Generale del 09 giugno 2020, n. 34, con la quale sono state trasferite alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale le competenze della ex Unità per la sicurezza del patrimonio culturale;

VISTO il Protocollo d’intesa per la gestione del sistema informativo *“Carta del Rischio”* del 24 luglio 2020, rep. n. 1, sottoscritto tra Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali e Istituto Centrale per il Restauro;

VISTA la Direttiva Generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2020, emanata con decreto dell’On.le Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in data 8 ottobre 2020, rep. n. 453;

CONSIDERATO che il MiBACT intende stabilire collaborazioni con il mondo universitario al fine di sviluppare le necessarie sinergie su discipline inerenti alla valutazione dei rischi dei beni culturali a larga scala, il monitoraggio, la valutazione di sicurezza, il miglioramento e la manutenzione di edifici e centri storici;

CONSIDERATO che l’Università intende promuovere ed attivare iniziative di collaborazione con

il sistema produttivo, gli enti pubblici e le istituzioni territoriali, finalizzate a creare le premesse per il trasferimento di competenze nell'ambito dei propri interessi scientifici e ad agevolare l'inserimento dei futuri laureati nel mondo del lavoro, in linea con i propri obbiettivi statutari;

CONSIDERATO che l'Università di Padova rappresenta un eccellente polo di formazione e ricerca, fortemente integrato con realtà produttive e con le pubbliche amministrazioni operanti a livello territoriale e nazionale, ed in particolare è in possesso di competenze particolarmente qualificate e di alto profilo scientifico, su specifici temi di ricerca connessi al monitoraggio, alla valutazione dei rischi naturali ed antropici, alla valutazione di sicurezza, miglioramento, conservazione e protezione dei Beni Culturali, ed è altresì dotata di strutture organizzative, metodologiche e tecniche, potenzialmente sinergiche ed in grado di supportare le attività poste in essere dalla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale;

CONSIDERATO che per tutelare il patrimonio culturale italiano è essenziale sviluppare efficaci strategie basate sulla prevenzione del danno e che prevedano interventi di messa in sicurezza dei beni considerati come maggiormente a rischio;

CONSIDERATO che il controllo e la manutenzione programmata del patrimonio edilizio storico si configurano come un'esigenza inderogabile per gli enti gestori in relazione agli obblighi derivanti dalle attuali disposizioni normative riguardanti la sicurezza strutturale e la conservazione del patrimonio stesso, e in tale contesto attività di monitoraggio in continuo possono essere di aiuto ai fini di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili definendo strumenti operativi per l'individuazione di situazioni critiche e delle relative priorità di intervento;

CONSIDERATO che l'Università svolge da alcuni anni attività di gestione, aggiornamento e manutenzione di sistemi di monitoraggio strutturale in continuo installati su edifici storici e di analisi con restituzione grafica ed analitica dei dati che da essi derivano, che si prestano a utili confronti, anche ai fini di reciproche calibrazioni, con analoghe attività svolte con sistemi di monitoraggio satellitare;

CONSIDERATO che lo studio e il costante monitoraggio del patrimonio culturale italiano è attività fondamentale per prevenire potenziali danni al patrimonio sia mobile che immobile;

CONSIDERATO che la collaborazione tra *DG-SPC* e *Università* può favorire importanti occasioni di confronto, elaborazione, realizzazione e approfondimento relativamente a tematiche di ricerca e innovazione di particolare rilievo in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

CONSIDERATO che una fattiva interazione culturale e scientifica tra *DG-SPC* e *Università*, le cui attività, nei propri specifici settori di competenza, possono reciprocamente completarsi comportando importanti vantaggi sul piano dello sviluppo delle tematiche di interesse comune e in particolare, ai fini di una efficace programmazione degli interventi di pianificazione;

CONSIDERATO che sussistono tutti i presupposti previsti dalle disposizioni normative sindicate ed in particolare dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che consentono la stipula del presente accordo quadro tra *DG-SPC* e *Università*;

CONSIDERATO che le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente accordo quadro;

ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover procedere alla sottoscrizione del presente accordo quadro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.
2. Il presente accordo quadro contiene le linee di indirizzo a cui le Parti faranno riferimento in sede di stipula dei protocolli attuativi.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. La Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale e l'Università degli studi di Padova collaborano per porre in essere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo svolgimento di attività di studio e ricerca con le finalità evidenziate nelle premesse e aventi come oggetto l'applicazione sperimentale di tecniche di monitoraggio satellitare di costruzioni storiche, con l'obiettivo di definire le potenzialità del monitoraggio satellitare e le relative modalità di gestione in tale campo di impiego, e quindi di mettere a punto un sistema "innovativo" di valutazione e gestione dei rischi del patrimonio architettonico storico che, grazie all'integrazione e all'uso coordinato di tecniche satellitari e di tecniche di indagine e di monitoraggio già in uso nel campo qui considerato, oltre che di dati rilevanti disponibili presso Enti Locali e Soprintendenze, consenta il miglior efficientamento possibile dei processi di tutela sia della sicurezza che dei valori storico-artistici del patrimonio architettonico e in tal modo l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse a tale scopo disponibili.
2. Al fine di realizzare una proficua collaborazione tra la *DG-SPC* e *Università* si prevede di:
 - a. utilizzare i dati forniti dai sistemi di monitoraggio già installati su costruzioni storiche e gestiti dall'Università di Padova al fine di effettuare confronti e analisi incrociate con i dati forniti dai sistemi satellitari riguardanti gli stessi manufatti;
 - b. definire potenzialità e limiti, e quindi modalità ottimali di impiego ed integrazione, nel campo di applicazione qui considerato, delle varie tecnologie e metodologie di controllo impiegate ai fini di individuare criticità e fenomeni evolutivi di degrado e di dissesto, anche effettuandone il controllo in tempo reale, ed avvisando tempestivamente in caso di insorgenza o aggravamento di tali fenomeni;
 - c. sviluppare ed implementare, dove possibile ed opportuno, specifici algoritmi d'identificazione di fenomeni di danno e di procedure per la valutazione della sicurezza e affidabilità strutturale del costruito storico;
 - d. definire procedure, basate sugli esiti delle attività sopra citate, per attivare le più opportune tipologie e sequenze di interventi, che includano sia l'approfondimento di indagine che gli interventi provvisionali e/o definitivi di messa in sicurezza e restauro;
 - e. stendere rapporti tecnici sulle attività di monitoraggio svolte (analisi ed elaborazione dei dati, interpretazione degli stessi) a cadenza prefissata, o all'evenienza di eventi significativi;
 - f. svolgere eventuali attività propedeutiche e di supporto a *DG-SPC*, alla stesura di linee guida operative per l'implementazione ed utilizzo di dati di monitoraggi satellitari per il controllo di edifici esistenti, monumenti e centri storici.

Articolo 3

Protocolli attuativi

1. Le Parti sottoscriveranno protocolli attuativi finalizzati a perseguire le finalità stabilite in via di indirizzo dal presente accordo quadro, stabilendo contenuti e modalità operative ed esecutive.

2. In particolare, i protocolli attuativi potranno prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. attività da svolgere;
- b. specifici obiettivi da realizzare;
- c. tempi di attuazione delle attività programmate e modalità di svolgimento;
- d. definizione delle risorse umane e strumentali da impiegare;
- e. attività di monitoraggio e rendicontazione dei risultati.

Articolo 4

Coordinamento e responsabilità tecnico-scientifica

2. Per la corretta attuazione ed esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro, vengono nominati:

- a. L'ing. Paolo Iannelli, per la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, per il coordinamento delle attività, con espletamento di compiti di verifica e controllo;
- b. Prof. Ing. Francesca Da Porto, per l'Università degli Studi di Padova, responsabile tecnico-scientifico.

3. Le Parti, in ogni caso, si impegnano ad operare in un'ottica di massima collaborazione e a scambiarsi tutte le informazioni tecniche e scientifiche che si configurino quali necessarie per il corretto adempimento degli obblighi ed espletamento delle attività previste dal presente accordo quadro.

Articolo 5

Impegni della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

1. La *DG-SPC* s'impegna a operare in piena collaborazione con l'*Università*, a fornire la documentazione in suo possesso propedeutica allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, nonché a garantire il sicuro accesso a luoghi oggetto di indagine che dovessero essere individuati dalla *DG-SPC* nell'ambito degli insediamenti del MiBACT.

2. La *DG-SPC* provvederà a fornire i dati satellitari relativi alle aree/edifici di studio proposti dall'*Università*, dove già sono attivi monitoraggi terrestri gestiti dalla stessa *Università*, al fine di consentire il confronto e l'analisi incrociata di dati terrestri e satellitari, per la calibrazione delle tecniche di rilevamento remote. La *DG-SPC* fornirà altresì all'*Università* aggiornamenti in merito ai progetti attivi, a livello ministeriale, sui temi oggetto del presente Accordo.

3. La *DG-SPC* si farà inoltre promotore di accordi con il Comune di Verona e con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, enti con i quali l'*Università* di Padova collabora da tempo sui temi di monitoraggio strutturale e di analisi di vulnerabilità statica e sismica di edifici storici, al fine sia di condividere dati disponibili ed utili alle finalità del presente accordo quadro sia di coinvolgere attivamente a titolo sperimentale l'Ente Locale e la Soprintendenza che rappresentano il naturale riferimento istituzionale nell'ambito qui considerato.

Articolo 6

Impegni della Università degli Studi di Padova

3. L'*Università* svolgerà l'attività di cui all'art. 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti dagli specifici protocolli attuativi del presente accordo, che possono prevedere anche l'attivazione di borse di studio e di ricerca, di dottorato, di post-doc, etc..

4. L'*Università* metterà in particolare a disposizione, previo accordo con il Comune di Verona, i dati relativi al monitoraggio terrestre in atto su sei costruzioni soggette a vincolo di tutela nel centro storico di Verona, che si prestano all'applicazione delle tecnologie e delle metodologie

sopra richiamate alla valutazione e gestione dei rischi sia di singoli manufatti storici che del centro storico nel suo insieme di una città dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.

Articolo 7

Risultati e pubblicazioni

1. L'*Università* metterà prontamente a disposizione direttamente della *DG-SPC* tutte le informazioni ed i risultati ottenuti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 2. Il responsabile scientifico consegnerà alla *DG-SPC*, al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità riportate nel programma, apposita relazione tecnica
2. I risultati delle sperimentazioni e delle analisi derivanti dalla collaborazione tra *DG-SPC* e *Università* sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna parte da stabilire con apposite convenzioni salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali. Ciascuna Parte resta, in ogni caso, titolare dei diritti di proprietà intellettuale già acquisiti in relazione a quanto realizzato in maniera autonoma e in data antecedente alla stipulazione del presente accordo quadro.
3. Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.
4. Le Parti valuteranno congiuntamente tempi e modalità di eventuali pubblicazioni aventi ad oggetto i risultati delle attività svolte congiuntamente, sulla base del presente accordo quadro. I risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto lo studio fermo restando l'obbligo a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

Articolo 8

Durata

1. Il presente accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 3 anni.
2. Il presente accordo quadro potrà essere rinnovato solo previo consenso espresso per iscritto tra le Parti, entro 2 mesi precedenti la naturale scadenza, dovendosi ritenere esclusa ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

Articolo 9

Modifiche e recesso

1. Qualora, durante la vigenza del presente accordo quadro, le Parti intendessero apportare delle modifiche al contenuto, potranno procedere congiuntamente in tal senso. Le eventuali modifiche dovranno rivestire la forma scritta.
2. Ciascuna delle Parti potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo quadro con un preavviso di almeno 90 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata.
3. Resta, in ogni caso, fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle eventuali attività specifiche in corso al momento della scadenza dell'accordo quadro.

Articolo 10

Spese, oneri fiscali ed assicurativi

1. Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo eventuali spese di missione, le quali saranno poste a carico delle rispettive Amministrazioni.
2. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo quadro le Parti si impegnano a

rispettare gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di ambiente e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Ciascuna Parte provvederà, per il proprio personale impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo quadro, alle coperture assicurative previste *ex lege*.
4. Il presente atto è esente da imposta di bollo per il Ministero per i Beni Culturali e per il Turismo - Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi dell'articolo 16, allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 DPR 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 11

Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al D. lgs. 30 giugno 200, n. 196 così come modificato dal D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Le Parti riconoscono ed accettano che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo quadro.

Articolo 12

Elezione di domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente accordo quadro, le parti eleggono i propri domicili, di seguito riportati:
 - *DG-SPC*: via di San Michele, 22 - 00153 Roma (RM);
 - *Università*: via Gradenigo, 6 - 35131 Padova (PD).

Articolo 13

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo quadro, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Articolo 14

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del CAD – art. 21 c.1-2 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Marica Mercalli)

Firmato digitalmente da
MARICA MERCALLI

CN = MERCALLI MARICA
O = Min. dei beni e delle attivita' cult. e turismo
SerialNumber = TINIT-MRCMRC56B41H501B
e-mail = marica.mercalli@beniculturali.it
C = IT

Per l'Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Geoscienze
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Fabrizio Nestola)

Firmato digitalmente da
**FABRIZIO
NESTOLA**
C = IT